Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 134 del 12 giugno 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 142

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2006.

Istituzione dell'università telematica internazionale non statale «Universitas Mercatorum».

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2006.

Istituzione dell'università telematica internazionale non statale «Universitas Mercatorum».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visti il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata in data 19 dicembre 2005 per la costituzione di una università telematica denominata «Universitas Mercatorum»;

Preso atto che la predetta istanza è stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 20 aprile 2006;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2006;

Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 133 del 1° marzo 2006;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università Telematica «Universitas Mercatorum».

2. L'Università è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea afferenti alla sottoindicata facoltà:

Facoltà di Economia

Gestione di Impresa (classe 17)

Management Risorse Umane (classe 17)

3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. Al termine del terzo anno di attività dell'Università telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro: Moratti

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA

"UNIVERSITAS MERCATORUM"

Art. 1 - Istituzione

Su iniziativa e con il sostegno della Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata", che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento, è istituita l'Università Telematica "Universitas Mercatorum".

Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università Telematica, in armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente.

Art. 2 - Sede

L'Università Telematica ha sede legale in Roma.

L'Università Telematica ha sede operativa centrale in Roma.

L'Università Telematica, nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, può costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, delegazioni, dipendenze e rappresentanze.

Art. 3 – Personalità giuridica

L'Università Telematica ha personalità giuridica propria. Essa ha natura di istituzione universitaria ai sensi e per gli effetti di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 4 – Scopi istituzionali

L'Università Telematica nasce con lo scopo di garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per tutto l'arco della vita, inteso come essenziale ed insostituibile strumento di realizzazione personale e sociale dell'uomo.

Per il perseguimento di questo obiettivo l'Università Telematica utilizza le metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di *e-learning*, con particolare attenzione alle esigenze degli adulti, dei lavoratori e delle persone diversamente abili.

Ai fini del raggiungimento delle proprie finalità, l'Università Telematica cura la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di Corsi universitari e post-universitari a distanza, secondo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio di cui all'art. 4 e al relativo allegato tecnico del D.M. 17 aprile 2003.

L'Università Telematica rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

L'Università Telematica può adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, con particolare riguardo per l'aggiornamento, lo sviluppo e la valorizzazione del personale occupato nelle piccole e medie imprese, anche attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento ed attività propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa può attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.

L'Università Telematica promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi di insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Università può collaborare con Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.

Le attività di ricerca sono effettuate nell'ambito dei Dipartimenti, disciplinati da propri regolamenti.

L'Università Telematica assicura in ogni caso la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

L'Università Telematica promuove e favorisce forme di partenariato, scambio e collaborazione con realtà nazionali ed internazionali pubbliche e/o private, per la realizzazione dei propri scopi ed un costante rapporto con le realtà socio-economiche nazionali ed internazionali.

Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali.

Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti, quali componenti fondamentali dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 5 – Attività strumentali

L'Università Telematica realizza ogni attività strumentale al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Essa, tra l'altro, può:

a) concludere accordi, intese o convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche stranieri;

b) amministrare e gestire i beni e le dotazioni di cui abbia la disponibilità, nonché le strutture che abbia in uso;

c) accedere a fondi privati e pubblici, nazionali ed internazionali;

d) concorrere allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria;

e) partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria.

f) realizzare studi e ricerche, analisi ed elaborazioni di processi formativi e competenze professionali, soprattutto nell'ambito della formazione continua, ricerca e realizzazione di tirocini formativi, stages e/o forme di coinvolgimento delle imprese e del mondo associativo e imprenditoriale. Tali attività sono

realizzate e corealizzate utilizzando prioritariamente le risorse, le capacità e le competenze della Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata" o dei singoli membri della stessa.

Art. 6 – Autonomia e Risorse

Ai sensi dell'art. 33 Cost., l'Università Telematica è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, conformemente alle leggi sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

L'Università esercita tale autonomia in modo da garantire l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica.

Al mantenimento dell'Università Telematica sono destinate le tasse universitarie, i contributi ed i diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell'Università Telematica:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo, ove costituito
- il Rettore
- il Senato Accademico
- le Facoltà
- il Nucleo di valutazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Presidente della Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata";
- il Rettore;
- sette membri designati dalla Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Nel Consiglio di Amministrazione siede, senza potere di voto, un esperto nelle materie della formazione a distanza e delle relative metodologie, nominato dalla Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e privati oppure istituzionali i quali si impegnino a versare, per almeno un triennio, un contributo per il funzionamento dell'Università, nella misura determinata dal Consiglio stesso. Essi durano in carica per il periodo di erogazione del contributo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al proprio esterno, il Direttore generale, al quale è rimessa la gestione amministrativa dell'Università Telematica in attuazione e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo.

La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di gestione e di governo dell'Università in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale. Esso ha competenza in ordine ad ogni provvedimento impegnativo sul piano della spesa.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università Telematica in funzione degli scopi istituzionali;

b) approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

c) provvede alla destinazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi istituzionali;

d) determina i fabbisogni di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e ne definisce i contingenti, deliberando anche sulle relative assunzioni;

e) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca. L'Università Telematica recluta il personale docente e ricercatore secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;

f) delibera in merito all'apertura di nuove sedi secondo le normative vigenti;

g) delibera, su proposta del Senato Accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

h) delibera, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, quello relativo ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

i) può nominare Comitati di progetto, sia a livello nazionale che a livello territoriale, definendone altresì composizione, funzioni e modalità operative tramite apposito regolamento;

j) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo secondo le normative vigenti;

k) delibera, anche su proposta del Senato Accademico, in merito alla attuazione dei progetti di ricerca;

l) delibera in merito ai contenuti del contratto con gli studenti relativo alla fruizione dei servizi erogati dall'Università Telematica, prevedendo altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richieste degli studenti e garantendo a questi, in ogni caso, il completamento del proprio ciclo formativo;

m) approva contratti e convenzioni con altre Università;

n) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

o) delibera in ordine alle liti e nomina per le stesse procuratori e difensori;

p) delibera eventuali transazioni;

q) sentiti il Senato Accademico e il Comitato di progetto nazionale, se costituito, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;

r) nomina il Rettore ed i Presidi di Facoltà;

s) sentito il Senato Accademico, delibera le modifiche del presente Statuto;

t) sentito il Senato Accademico, delibera l'istituzione delle Facoltà e dei Dipartimenti e approva, su proposta di questi, il rispettivo regolamento interno;

u) nomina un proprio rappresentante nell'ambito del Senato accademico e dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti;

v) nomina i membri del Nucleo di valutazione interno e ne approva il relativo Regolamento di funzionamento;

w) esprime il proprio parere vincolante in merito ai contenuti della Carta dei servizi;

x) delibera la costituzione del Comitato esecutivo, determinandone il numero dei componenti e le competenze allo stesso delegate;

y) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;

z) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre funzioni di raccordo tra istanze del mercato del lavoro, esigenze di sviluppo economico ed adeguamento dell'offerta formativa dell'Università Telematica, avvalendosi delle competenze dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti.

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

a) delibera su proposta del Consiglio di Facoltà, sentito il Senato Accademico e con il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio, anche post-universitari, e dei relativi ordinamenti didattici;

b) delibera, sentito il Senato Accademico, a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra offerta formativa, definendone i contenuti;

c) nomina un Responsabile di progetto ed un Coordinatore scientifico per ciascuno dei Corsi di studio o dell'attività formativa istituita o attivata, definendone i rispettivi compiti. Il coordinatore scientifico è nominato nell'ambito dei docenti componenti il Consiglio di Facoltà cui afferisce ciascun Corso di studio o prodotto formativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei propri componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo, nonché le relative modifiche sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito del Ministero ai sensi della normativa vigente e sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione é convocato, anche, eventualmente, in videoconferenza, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 10 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

d) presiede ed è membro del Comitato esecutivo, se costituito;

e) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere personalmente, in caso di necessità o di urgenza, ogni provvedimento compreso tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se costituito. A questi ultimi spettano, in relazione alle rispettive competenze, nella prima seduta utile, l'approvazione o la ratifica delle determinazioni adottate.

Art. 11 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, formato da un numero massimo di cinque membri, che delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Rettore

Il Rettore dura in carica quattro anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professori di prima fascia dell'Università o tra personalità del mondo accademico e scientifico.

Egli non può assumere la carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 13 – Compiti del Rettore

Il Rettore esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Presiede il Senato Accademico.

Il Rettore esercita le prerogative disciplinari sugli studenti.

Riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università.

Il Rettore conferisce i titoli conseguiti nell'Università Telematica. Sentito il Senato Accademico, può stipulare convenzioni con Università italiane e straniere al fine del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum".

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Rettore parte delle proprie prerogative.

Il Rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 14 – Il Senato Accademico

Il Senato Accademico è composto da:

- il Rettore, che lo convoca e lo presiede;
- i Presidi di Facoltà;
- i Coordinatori scientifici dei Corsi di studio o delle altre attività formative istituite e attivate;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel Senato Accademico siedono, senza potere di voto, due membri nominati dalla Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata", di cui uno esperto nelle materie della formazione a distanza e delle relative metodologie ed uno esperto nelle materie del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

Art. 15 – Funzioni del Senato Accademico

Il Senato Accademico indirizza, programma e coordina l'attività didattica e scientifica dell'Università Telematica. Esso, in particolare:

a) formula e propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente;

b) definisce i contenuti dei Corsi di studio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

c) valida e certifica il contenuto dei Corsi di studio di cui alla lettera precedente, nonché il materiale didattico erogato ed i servizi offerti;

d) delibera in merito alla assegnazione delle risorse finanziarie definite dal Consiglio di Amministrazione e destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attività e di sviluppo dell'Università Telematica;

e) delibera in merito all'afferenza dei Corsi di studio e di ogni altra attività formativa alle Facoltà;

f) sentito il parere dei Responsabili di progetto e dei Coordinatori scientifici competenti, formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, nonché alla stipula di ogni altro atto necessario alla copertura degli insegnamenti attivati;

g) approva il Manifesto generale degli studi;

h) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltrechè le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003;

i) propone ai Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti, la effettuazione di specifiche indagini sul mercato del lavoro, sul tessuto economico-produttivo e sui loro fabbisogni,

con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo economico;

j) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione delle Facoltà e dei Dipartimenti nonché in merito al loro regolamento interno;

k) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio, anche post-universitari, nonché dei relativi ordinamenti didattici;

l) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attività formativa offerta e dei relativi contenuti;

m) esprime il proprio parere in merito alla sottoscrizione, da parte del Rettore, di convenzioni con Università italiane e straniere ai fini del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l'Università Telematica;

n) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

o) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione;

p) sentito il parere del Responsabile di progetto e del Coordinatore scientifico, programma le attività didattiche dei Corsi di studio e delle altre attività formative.

Art. 16 – Facoltà e Consiglio di Facoltà

Alle Facoltà, che hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto, sono demandati il coordinamento e la organizzazione dell'attività didattica, per il conseguimento dei titoli accademici e scientifici, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Nell'ambito di ciascuna Facoltà è costituito il relativo Consiglio, che è formato da tutti i titolari di un incarico di insegnamento relativo ad un Corso di studi o di altra attività formativa afferente alla Facoltà medesima. Sono membri del Consiglio di Facoltà, nella sua

composizione allargata, anche i Responsabili di progetto indicati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Corso di studi o altra attività formativa afferente alla Facoltà.

Art. 17 – Preside di Facoltà

Il Preside è organo della Facoltà.

Il Preside è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di prima fascia titolari degli insegnamenti relativi ai Corsi di studio o alle altre attività formative afferenti alla Facoltà. Il Preside dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Preside promuove e coordina l'attività della Facoltà, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle sue delibere. In particolare, il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno. Il Preside è membro del Senato Accademico.

Art. 18 – Funzioni del Consiglio di Facoltà

Il Consiglio di Facoltà gestisce l'attività didattica e scientifica. Esso, in particolare,

A) nella sua composizione ristretta ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e dei ricercatori:

   a) formula proposte sulla copertura degli insegnamenti vacanti e sulla designazione dei professori a contratto;

   b) formula proposte sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;

   c) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati.

B) nella sua composizione allargata ad ogni altra componente, compreso il Responsabile di progetto nominato dal Consiglio di Amministrazione:

d) coordina le attività dei Corsi di studio e delle altre attività formative ;

e) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione dei Corsi di studio e delle altre attività formative;

f) programma ed organizza le attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, approvando il Manifesto degli studi di Facoltà ed il Calendario didattico;

g) formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio.

All'interno della Facoltà possono essere costituiti organismi di coordinamento con competenza limitata ai singoli Corsi di studio o altre attività formative istituite o attivate.

Art. 19 – Corpo docente e Ricercatori

Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

I contratti di cui al comma precedente sono rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e non attribuiscono alcun diritto in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

Contratti di insegnamento, di diritto privato, rinnovabili e che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università, possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base ed applicata.

Art. 20 – Personale tecnico-amministrativo

L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro applicabili.

Art. 21 – Nucleo di valutazione

L'Università Telematica procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative con criteri di efficacia ed efficienza, al fine di assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e di ottimizzare le risorse disponibili.

L'Università Telematica adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa nonché delle attività didattiche e di ricerca. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione

Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.

I compiti ed il funzionamento del Collegio sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con regolamento.

Art. 23 – Direttore generale

Il Direttore generale dell'Università, nominato ai sensi dell'art. 8, è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale.

Il relativo contratto definirà diritti e doveri del Direttore generale e il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 24 – Studenti, ammissione, attività di orientamento e tutorato, diritto allo studio, contratto con lo studente e Carta dei servizi

Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, può determinare le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.

L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a

favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Università e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.

L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

La Carta dei Servizi ha la finalità di informare lo studente sull'offerta formativa dell'Università. In particolare la Carta comprende tutte le informazioni relative:

a) ai diritti e doveri degli studenti;

b) alle attività didattiche;

c) alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi;

d) alle soluzioni tecniche fornite.

Art. 25 – Cessazione di attività

Qualora l'Università Telematica dovesse cessare, per qualsiasi motivo, la sua attività, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione alla Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Art. 26 – Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Statuto e per un periodo non superiore a 36 mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Comitato di progetto nazionale, se costituito, sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente della Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata" e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Società Consortile stessa.

Il Comitato tecnico organizzatore assumerà le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli organi

statutari, anche in via progressiva, e cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.

Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"

Titolo I

Titoli e corsi di studio

Art. 1 – Autonomia didattica

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina, a norma dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento degli studi nei corsi di studio istituiti dall'Università Telematica "Universitas Mercatorum". In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto, esso detta altresì le norme generali valide per l'intero Ateneo riguardanti le materie di cui alla normativa citata nonché le norme generali riguardanti l'organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate.

2. L'istituzione di un nuovo corso di studio e il relativo ordinamento didattico sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 2 – Titoli di studio

1. L'Università Telematica "Universitas Mercatorum" rilascia titoli di studio ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo sono: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, i master di primo e secondo livello.

2. I titoli di studio conseguiti presso l'Ateneo al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ed hanno il valore legale identico a quello dei titoli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. I requisiti di ammissione ai corsi di studio, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici.

4. L'Università Telematica può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni.

5. L'organizzazione didattica dei corsi di studio, al termine dei quali sono rilasciati i titoli di studio, valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività, l'interoperabilità dei sottosistemi.

6. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso momenti di valutazione e autovalutazione.

7. Il diploma dei corsi di studio indica la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

Titolo II

Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio

Art. 3 – Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli ordinamenti dei corsi di studio.

3. Per conseguire la laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea è triennale.

4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, il relativo regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

Art. 4 – Corsi di laurea specialistica

1. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dagli ordinamenti didattici per l'accesso ai corsi di laurea specialistica.

3. Deroghe al disposto di cui al precedente comma sono ammesse esclusivamente in relazione a corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per essi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici.

4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di laurea e/o riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. La durata normale del corso di laurea specialistica è di due anni dopo la laurea.

Art. 5 – Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali ed è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre il possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito e ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti didattici.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso fra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 6 – Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. L'istituzione da parte dell'Ateneo di corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione delle relative modalità di svolgimento e l'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dalla legge.

3. I dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane ed estere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

4. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle classi definito dal regolamento didattico del dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. L'accesso ai corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai regolamenti stessi.

6. Vengono determinati annualmente, con decreto rettorale, il numero di laureati da ammettere a ciascun corso, il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, delle borse da assegnare.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, corsi di dottorato congiunti o corsi di dottorato internazionale. In tale caso, le modalità di ammissione al

corso e di conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti didattici in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

8. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca e la loro organizzazione didattica, comprensiva dell'eventuale articolazione in *curricula*, sono determinati dal regolamento didattico relativo. La durata normale dei corsi non è inferiore a tre anni.

9. L'Ateneo può prevedere, in base ai regolamenti didattici, l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le delibere in proposito sono assunte dalle Facoltà, sentito il Collegio dei docenti del dottorato. La collaborazione didattica dei dottorandi resta comunque facoltativa e non dà diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 7 – Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari.

2. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea specialistica.

3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.

4. La durata minima dei corsi di master universitario è di un anno.

5. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a necessità formative coerenti con le reali istanze del tessuto economico e produttivo. A tale scopo, l'impostazione dei regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

6. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master interuniversitari, di primo e di secondo livello.

7. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 8 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i corsi di laurea, tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce debito formativo.

2. Per l'ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, i relativi ordinamenti didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane e con il superamento dei relativi esami, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al *curriculum* del nuovo corso di Studio. L'iscrizione ai corsi di studio deve comunque avvenire in tempo utile per la partecipazione ai corsi.

Art. 9 – Studenti in corso

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi.

2. Lo studente che non abbia conseguito almeno 20 crediti al primo anno del corso di laurea, 50 al secondo e 90 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente che non abbia conseguito almeno 20 crediti al primo anno e 50 al secondo anno di laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.

Art. 10 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio da un corso di studio all'altro sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, l'indicazione dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni.

3. I regolamenti didattici dei singoli corsi possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una domanda di trasferimento ad una prova di ammissione.

4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di titolo di laurea o di laurea specialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso Università estere possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi dovuti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio, di ogni livello, presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali.

Titolo III

Strutture, ordinamenti e regolamenti didattici

Art. 11 – Le Facoltà

1. Le Facoltà costituiscono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.

2. Alle Facoltà, nella composizione prevista dallo Statuto, compete primariamente l'organizzazione dell'attività didattica, tenuto conto delle esigenze degli studenti e dell'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti. Essa assicura il coordinamento degli obiettivi formativi relativi a tutte le attività didattiche attivate.

3. L'elenco delle Facoltà istituite è allegato al presente regolamento e ne costituisce parte integrante.

4. Sono organi della Facoltà il Preside ed il Consiglio di Facoltà.

5. Presso le Facoltà sono istituite Commissioni didattiche paritetiche con i compiti previsti dal DM 270/04

Art. 12 – Regolamento di Facoltà

1. Ciascuna Facoltà predispone il proprio regolamento interno. Il regolamento è emanato con decreto rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà.

2. Il regolamento di Facoltà disciplina modalità, procedure e termini entro i quali il Consiglio di Facoltà assume le proprie deliberazioni, segnatamente in ordine:

a) al calendario didattico ed all'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;
b) alla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, in relazione ai corsi di studio ed agli impegni didattici assunti da ciascuno;
c) alla predisposizione del Manifesto annuale degli studi di Facoltà;
d) alla redazione dei regolamenti dei corsi di studio attivati;
e) alla definizione ed alla assegnazione dei carichi didattici;
f) alle proposte di sperimentazione didattica;
g) ai criteri e ai requisiti minimi dei "cultori della materia"

Art. 13 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'Ateneo istituisce, attiva o disattiva i corsi di studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dello Statuto.

2. L'istituzione, l'attivazione o la disattivazione di corsi di studio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facoltà, sentito il Senato Accademico e con il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione. La proposta e la modifica degli ordinamenti didattici devono inoltre essere approvate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, secondo le modalità previste dal successivo art. 20.

Art. 14 – Ordinamenti didattici

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea e di laurea specialistica, redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti e dello Statuto, determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi e professionalizzanti dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) le modalità di svolgimento;
c) la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti occupazionali previsti, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, comprese quelle integrative;
e) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso è emanato con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e parere vincolante del Senato Accademico, previa approvazione del Ministero Istruzione, Università e Ricerca secondo le normative e le procedure vigenti .

3. L'Ateneo assicura la costante revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche avvalendosi dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dall'Ateneo sono allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 15 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica

1. L'Ateneo disciplina, tramite apposito regolamento, l'organizzazione didattica dei corsi di studio ed i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo. Segnatamente, ciascun regolamento determina:

a) l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti occupazionali previsti, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
d) i *curricula* offerti, le conoscenze necessarie per la proficua frequenza dei corsi di studio previsti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
e) i criteri di valutazione dei piani di studio individuali;
f) la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza in rete;
g) le modalità di progettazione, produzione ed erogazione dei supporti didattici multimediali e dei servizi formativi on line;
h) i tempi e le modalità di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
i) le modalità secondo cui si svolge la prova conclusiva dei corsi di studi;
j) il contenuto del certificato di cui all'art. 30;
k) i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio ovvero Università, anche straniere;
l) le tipologie e le modalità del tutorato a distanza.

2. Il regolamento didattico di ciascun corso assicura la più elevata flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali, sia la diluizione di tali crediti su un arco temporale pluriennale.

3. Il regolamento è emanato con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e parere del Senato Accademico.

Art. 16 – Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di master universitario

I regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di master Universitario sono emanati con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e parere del Senato Accademico.

Titolo IV

Organizzazione dell'attività didattica

Art. 17 – Articolazione dell'attività didattica

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio ed ogni forma di sperimentazione scientifica nelle forme stabilite delle disposizioni vigenti, anche regolamentari, nel rispetto della libertà di insegnamento.

2. I regolamenti didattici possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei relativi crediti formativi universitari. Gli stessi regolamenti possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti per ciascun modulo previsto.

4. I corsi di insegnamento, di qualsiasi tipologia e durata, potranno essere monodisciplinari o integrati – relativi a più cattedre – ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le disposizioni dei regolamenti didattici.

5. Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o più insegnamenti siano mutuati da altra Facoltà, previo accordo tra le strutture stesse.

6. I docenti e i ricercatori hanno il diritto-dovere alla titolarità di un corso nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza. Gli stessi possono essere annualmente incaricati, per affidamento o per supplenza retribuita, della titolarità di altri insegnamenti.

Art. 18 – Modalità di erogazione dell'attività didattica in rete

1. Le modalità di erogazione dell'attività didattica in rete, relativamente a ciascun modulo del corso di studio, sono concepite ed organizzate in modo da assicurare il raggiungimento del risultato formativo. Esse, in particolare, sono orientate a garantire:

a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formativa basata sull'interattività con i docenti, i *tutor* e gli altri studenti, anche al fine di creare contesti collettivi di apprendimento;

b) un elevato grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;

c) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, adattabili alle caratteristiche ed alle esigenze degli utenti finali, anche al fine di favorire la creazione di percorsi formativi personalizzati;

d) il costante monitoraggio del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione ed autovalutazione;

e) l'integrazione tra i diversi media al fine di favorire una migliore comprensione dei contenuti;

f) l'interattività con i materiali, al fine di favorire percorsi di studio personalizzabili e di ottimizzare l'apprendimento.

Art. 19 – Corsi di studio annuali e semestrali

1. Salvi i casi espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici, i corsi di insegnamenti annuali prevedono una durata minima di 60 ore per le attività didattiche. Per i corsi semestrali la durata minima è pari a 30 ore.

2. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

3. I Consigli di Facoltà provvedono, di norma entro il 30 aprile di ciascun anno, ad indicare al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti da tenersi per supplenza o per affidamento nell'anno accademico successivo.

Art. 20 – Crediti formativi

1. Il credito formativo universitario è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione *on-line*, di esercitazione, di laboratorio *on-line*, di seminari e altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla classe corrispondente nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio,

tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attività.

5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel regolamento didattico del corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle classi.

6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà.

7. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.

8. I Consigli di Facoltà possono prevedere il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze ed abilità professionali certificate. La Facoltà può altresì prevedere i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia partecipato.

Art. 21 – Verifiche di profitto e prove finali

1. I regolamenti didattici stabiliscono la tipologia delle prove di verifica che certificano il superamento del corso da parte dello studente e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove si svolgono con modalità frontale e possono consistere in esami (orali o elaborati) o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

2. La valutazione è svolta presso le sedi dell'Università.

3. Il voto finale è espresso in trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo utile al superamento della prova è di diciotto trentesimi.

4. La valutazione del profitto, in occasione degli esami, può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.

5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo componente della Commissione deve essere almeno un "cultore della materia", nominato secondo quanto indicato nell'art. 12 comma 2.

7. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli Studi.

Art. 22 – Esame finale per il conferimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico di Facoltà disciplina le modalità della prova, comprensiva in ogni caso della discussione, dinanzi ad un'apposita commissione, di un elaborato scritto, redatto dal candidato sotto la guida di un relatore, nonché le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento giudicato rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dall'ordinamento didattico, nel rispetto della classe di appartenenza .

3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

4. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà e sono costituite da almeno cinque componenti. Almeno un componente della commissione deve essere un professore di prima fascia. Il numero minimo complessivo di docenti strutturati deve essere almeno pari a quattro.

5. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi. La Commissione, all'unanimità, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari, espressamente previsti dal regolamento di Facoltà.

Art. 23 – Attività didattica integrativa

L'Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, può promuovere attività integrative e di sostegno, tra le quali:

a) attività didattiche propedeutiche all'ammissione ai corsi di laurea, anche in collaborazione con istituti di formazione secondaria superiore;

b) attività di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo;

c) attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici.

L'Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, può altresì istituire i seguenti corsi:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;

c) corsi di formazione professionale per laureati;

d) corsi di formazione permanente;

e) corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale.

Art. 24 – Manifesti degli studi e piani di studio

1. L'Ateneo pubblica ogni anno, entro il 30 giugno, il Manifesto generale degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà. Il Manifesto degli studi è deliberato dal Senato Accademico. I Manifesti di Facoltà sono deliberati dal Consiglio di Facoltà.

2. I Manifesti di Facoltà sono pubblici. Vengono pubblicati nella guida dello Studente di ogni Facoltà, accessibile sul sito dell'Ateneo da ogni studente iscritto.

3. Il Manifesto generale degli studi illustra, tra l'altro, i corsi di studio attivati e le relative classi, i programmi degli insegnamenti attivati, il calendario delle attività didattiche, le modalità di accesso ai corsi e di fruizione del processo formativo.

4. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai Consigli di Facoltà.

5. L'approvazione dei piani di studio individuali difformi rispetto al piano di studi consigliato è rimessa al Consiglio di Facoltà, sulla base dei criteri indicati dal regolamento didattico del corso di studio.

6. I regolamenti di Facoltà definiscono termini e condizioni di presentazione dei piani di studio individuali.

Art. 25 – Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio di Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.), nonché la non sovrapposizione tra i periodi riservati alle lezioni e quelli assegnati agli esami di profitto ed alle prove di verifica.

3. Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari.

Art. 26 – Promozione dell'offerta didattica

1. L'Ateneo cura la migliore diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e definisce periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica stessa e alle metodologie formative.

2. I contenuti ed i termini di tutte le attività didattiche di Ateneo, compresi il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e degli esami finali, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo.

Art. 27 – Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori

1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dal loro stato giuridico, adempiono ai propri obblighi didattici assicurando lo svolgimento regolare dei corsi di studio.

2. I professori ed i ricercatori devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento *on-line* degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso. I professori ed i ricercatori di ruolo sono tenuti a svolgere i propri compiti didattici in qualsivoglia tipologia di corso di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca e la formazione continua, nel rispetto dei limiti minimi posti dalla legge in riferimento al regime di impegno a tempo pieno ovvero definito.

3. I Consigli di Facoltà provvedono all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

4. Ciascun professore e ricercatore provvede alla compilazione del registro telematico delle attività didattiche. Il registro deve essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico.

5. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

Art. 28 – Orientamento

1. L'Ateneo provvede, con apposito regolamento, ad organizzare *on-line* le attività di orientamento e tutorato previste.

2. Le attività *on-line* di orientamento e tutorato sono organizzate nel contesto della programmazione didattica.

3. Le Facoltà diffondono informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

Art. 29 - Tutorato

1. Il tutor è un esperto dotato di specifiche competenze inerenti alla gestione della didattica *on-line*. Egli guida ed offre supporto allo studente o al gruppo di studenti impegnati in un corso a distanza, assicurando la migliore e più proficua comprensione dei contenuti formativi. Svolge attività di coordinamento e raccordo tra le istanze degli studenti ed i docenti. I requisiti di ingresso dei tutor sono i seguenti:

- Laurea in discipline coerenti con la materia oggetto di tutoraggio e/o nell'ambito di erogazione di attività formative a distanza
- Esperienza documentata di studio e ricerca almeno biennale nelle materie di indagine
- Esperienza documentata con Università (assegni di ricerca, borse di tutorato e simili)
- Saranno considerati titoli preferenziali la collaborazione strutturata con enti di ricerca e Università nonché il numero di eventuali pubblicazioni all'attivo

2. Il tutor svolge inoltre supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e nella verifica periodica dell'avanzamento del gruppo al fine di eliminare eventuali criticità o profili problematici attraverso l'adozione di adeguati correttivi. Il monitoraggio e la verifica si realizzano attraverso forme di valutazione o autovalutazione.

Art. 30 - Certificazioni

1. L'Ateneo, in conformità a quanto previsto nell'art. 11, c. 8, DM 270/04, rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei Paesi Europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

2. L'Ateneo rilascia altresì certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente, con l'attestazione degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

3. L'Ateneo rilascia certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera dello studente previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Titolo V

Diritti e doveri degli studenti

Art. 31 – Carta dei servizi

1. La Carta dei servizi illustra l'attività didattica e formativa proposta ed i servizi offerti dall'Ateneo. Essa definisce inoltre:

a) gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici utilizzati per descrivere i materiali didattici in line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;

b) i tempi e le modalità di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti;

c) le modalità di identificazione e verifica;

d) le modalità di tutoraggio.

2. La Carta dei servizi è resa disponibile *on-line* prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 32 – Contratto con gli studenti

1. L'iscrizione dello studente ai corsi di studio dell'Ateneo implica la stipula di un contratto di servizio con lo studente medesimo. A seguito del perfezionamento del contratto di servizio, lo studente accetta il contenuto della Carta dei servizi, che ne costituisce parte integrante. Il recesso dell'Ateneo dal contratto di servizio non può comunque pregiudicare il diritto dello studente di completare il proprio ciclo formativo.

Art. 33 – La certificazione del materiale didattico

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, il Senato Accademico provvede, con cadenza annuale, alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e degli strumenti posti in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente.

Art. 34 – Tutela della privacy

1. Secondo quanto previsto dalle lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche, l'Università Telematica garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 35 - Segreteria didattica

1. L'Ateneo istituisce una segreteria didattica, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Facoltà.

2. Alla segreteria didattica è affidata la raccolta delle iscrizioni e del versamento delle tasse, la tenuta dei registri d'esame di laurea e di profitto, il rilascio delle certificazioni e, più in generale, ogni atto inerente la gestione amministrativa del rapporto corrente con gli iscritti ai corsi.

3. La segreteria è responsabile della tutela dei dati personali degli studenti ed adotta tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.

Art. 36 – Studente a tempo pieno

1. Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualità il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico del corso al quale è iscritto.

2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti che siano in regola con gli esami, le procedure di iscrizione ed il pagamento delle tasse.

3. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione può accedere nuovamente al medesimo corso di studio per l'anno successivo all'ultimo frequentato, purchè regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici.

Art. 37 – Studente a tempo parziale

1. Lo studente può chiedere, per motivate esigenze personali, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.

2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio prevedono una diversa organizzazione del piano di studio relativamente allo studente a tempo parziale, introducendo deroghe al numero minimi di crediti da acquisire rispetto allo studente a tempo pieno.

3. Lo stato di studente a tempo parziale va annotato sul libretto personale a cura della segreteria.

4. Lo studente può chiedere la modifica della sua condizione da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno, a condizione che abbia regolarizzato la propria posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno.

Art. 38 – Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e le modalità di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto generale degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.

2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di studio vengono deliberate dal Consiglio di Facoltà e sono comunicate agli studenti.

3 . Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio. La contemporaneità, comunque rilevata, comporta la decadenza dello studente dal corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Titoli VI

Norme finali

Art. 39 – Modifiche del regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico e approvate del Ministero Istruzione , Università e Ricerca.

2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
3. Il presente Regolamento sarà complessivamente adeguato al DM 270/04, successivamente all'emanazione dei nuovi Decreti delle Classi di Laurea

Art. 40 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni legislative in vigore.

Università Telematica

OFFERTA FORMATIVA

Corso di Laurea in Gestione d'Impresa

telematica Universitas Mercatorum

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

GESTIONE D'IMPRESA

Scheda informativa

Università	telematica Universitas Mercatorum
Classe	17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
Nome del corso	GESTIONE D'IMPRESA
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Facoltà di riferimento del corso	ECONOMIA
Sede del corso	ROMA (RM)

Obiettivi formativi specifici

Il corso GI intende conferire, nel rispetto di quanto previsto dagli obiettivi formativi della classe di Laurea cui afferisce, una preparazione di base tale da consentire una interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda mediante lo studio delle discipline aziendali declinate sia per aree funzionali, sia per classi di aziende dei vari settori con una caratterizzazione particolare sul mondo delle PMI. I contenuti didattici riguardano le discipline di scenario economico, giuridico, manageriale e produttivo e prevedono una focalizzazione sulla disciplina degli acquisti e degli strumenti per pianificarli e gestirli. In particolare, i laureati del corso coltiveranno competenze di base sulle tecniche di governo dell'azienda e approfondiranno peculiarmente le dinamiche degli acquisti e degli approvvigionamenti in una logica di competizione allargata facendo ricorso alle metodologie ed alle tecniche di gestione integrata della realtà aziendale.

Caratteristiche della prova finale

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La prova finale consiste nella presentazione di una tesi scritta da discutere in seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che esprima la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con lode.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Coerentemente con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea in GI, il campo elettivo di inserimento professionale dei laureati è rappresentato dall'azienda di Piccole o Medie dimensioni. In particolare, il laureato in GI, alla luce di un ventaglio di competenze piuttosto ampio potrà operare nelle singole funzioni aziendali con una consapevolezza generale del Sistema Azienda. Il corso Gestione d'impresa, formerà studenti destinati ad occupare prevalentemente posizioni operative e manageriali nell'ambito della funzione logistica, con una vocazione particolare verso il marketing di acquisto e la gestione della distribuzione. I contenuti didattici riguardano le discipline di scenario economico, giuridico e produttivo e prevedono una focalizzazione sulla disciplina degli acquisti e degli strumenti per pianificarli e gestirli. Gli ambiti professionali per i laureati in GI sono pertanto quelli del management della produzione, della gestione e organizzazione, dell'assistenza e l'ambito tecnico-commerciale.

In particolare i principali sbocchi occupazionali possono essere così individuati:
- imprese manifatturiere
- imprese di servizi e pubblica amministrazione per approvvigionamento e gestione dei materiali, organizzazione aziendale e della produzione
- organizzazione e automazione dei sistemi produttivi

telematica Universitas Mercatorum

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

GESTIONE D'IMPRESA

- logistica, 'project management' e controllo di gestione
- analisi di settori industriali
- valutazione degli investimenti
- 'marketing' industriale.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità delle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facoltà.
L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Consiglio di Facoltà indicando l'anno di iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dall'Ordinamento Didattico.
E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	12	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Economico	12	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
		SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
Giuridico	8	IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
		IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
Statistico-matematico	8	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività formative di base	40	

telematica Universitas Mercatorum

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

GESTIONE D'IMPRESA

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	32	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Giuridico	12	IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
		IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO
Statistico-matematico	12	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
Totale Attività caratterizzanti	56	

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica	16	INF/01 : INFORMATICA
		IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
		SECS-S/02 : STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA
Discipline economiche	4	SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
Discipline economico-gestionali	16	SECS-P/09 : FINANZA AZIENDALE
		SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Formazione interdisciplinare	8	SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
Totale Attività affini o integrative	44	

telematica Universitas Mercatorum

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

GESTIONE D'IMPRESA

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	12	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	4	Prova finale della lingua straniera
	6	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)	4	Ulteriori conoscenze liguistiche
	4	Abilità informatiche e relazionali
	10	Tirocini
	0	Altro
Totale Altre attività formative	40	

Totale generale crediti	180

Università Telematica

OFFERTA FORMATIVA

Corso di Laurea in MANAGEMENT RISORSE UMANE

telematica Universitas Mercatorum

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

MANAGEMENT RISORSE UMANE

Scheda informativa

Università	**telematica Universitas Mercatorum**
Classe	**17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale**
Nome del corso	MANAGEMENT RISORSE UMANE
Modalità di svolgimento	**in teledidattica**
Facoltà di riferimento del corso	ECONOMIA
Sede del corso	ROMA (RM)

Obiettivi formativi specifici

Il corso – partendo dal presupposto che tra gli indici di competitività delle imprese la competenza e la professionalità delle risorse umane riveste un ruolo strategico – si pone quale obiettivo la formazione di soggetti che siano in grado di gestire al meglio il personale di aziende medio – grandi. Questo sia nella prima fase di recruiting e inserimento del personale, ma soprattutto nella fase successiva di gestione e crescita professionale, anche in relazione ad imprese con forte spinta all'internazionalizzazione (e quindi a sedi distaccate all'estero) od alla gestione in gruppi di imprese.
Coerentemente con quanto previsto dalla Classe 17, dunque, il Corso intende trasferire agli studenti conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda per focalizzarsi su aspetti amministrativi e giuridici al fine di giungere ad una formazione multisciplinare che consenta al laureato in management delle risorse umane di gestire tout court le problematiche relative al personale in azienda..

Caratteristiche della prova finale

Per conseguire la laurea, lo studente deve aver acquisito 180 crediti, attraverso il superamento degli esami di profitto, le attività a scelta dello studente e le altre attività formative, quali tirocini formativi o esperienze lavorative. La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione di un elaborato, preparato con l'ausilio di uno o più docenti, avente oggetto l'approfondimento, anche tramite una ricerca empirica, di problematiche affrontate nel percorso formativo triennale. La prova finale potrà avvalersi di un tirocinio presso enti ed aziende pubblici e privati.
.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Il corso di laurea, per i suoi contenuti sia lavoristici che aziendalistici, si presta agevolmente a formare futuri liberi professionisti, che possono acquisire in questo percorso tutte le conoscenze necessarie per prepararsi al praticantato da consulente del lavoro, o per affiancare lo studio on line alla pratica in studio. La valorizzazione delle esperienze professionali, inclusa nelle altre attività formative, potrà certamente rispondere alle esigenze di praticanti o professionisti.
Le aree professionali di riferimento rientrano nell'ambito elettivo della Gestione amministrative contabile delle Risorse Umane, delle Relazioni Industriali, della Formazione professionale, della Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della previdenza sociale e della Consulenza organizzativa alle imprese (organizzazione del lavoro), anche nell'utilizzazione degli incentivi all'occupazione, formazione e innovazione legata alla organizzazione del lavoro.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità delle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

telematica Universitas Mercatorum

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

MANAGEMENT RISORSE UMANE

Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facoltà. Sono in ogni caso richieste:
• una conoscenza di base della lingua inglese;
• una conoscenza di base degli strumenti informatici.

E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	12	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Economico	14	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
		SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
		SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
Giuridico	8	IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
		IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
Statistico-matematico	6	SECS-S/01 : STATISTICA
Totale Attività formative di base	40	

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	32	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Giuridico	16	IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
		IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO
Statistico-matematico	8	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
Totale Attività caratterizzanti	56	

telematica Universitas Mercatorum

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

MANAGEMENT RISORSE UMANE

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica	16	INF/01 : INFORMATICA
		IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
		SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE
Discipline economiche	4	SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
Discipline economico-gestionali	8	SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Formazione interdisciplinare	16	M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
		SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
Totale Attività affini o integrative	44	

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	12	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	4	Prova finale
	6	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)	4	Ulteriori conoscenze linguistiche
	4	Abilità informatiche e relazionali
	10	Tirocini
	0	Altro
Totale Altre attività formative	40	

Totale generale crediti	180	

06A05189

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603110/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.